

I quaderni di  
**CONFSAL UNSA**

**ESONERO  
CONTRIBUTIVO  
2024: CHI PIÙ  
LAVORA, MENO  
GUADAGNA**

**ISTRUZIONI PER L'USO**



A cura del Coordinamento  
Nazionale Ministero dell'Interno



# ESONERO CONTRIBUTIVO 2024: CHI PIÙ LAVORA, MENO GUADAGNA ISTRUZIONI PER L'USO

Approfondiamo nel presente vademecum la questione dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Nel precedente Quaderno n. 4 avevamo illustrato la proroga sino al 31 dicembre 2024 di questa misura a sostegno del reddito delle famiglie, sotto forma di "sconto" sui contributi pensionistici a carico dei dipendenti.

Il beneficio, pari al 7% per i redditi fino a 25.000 euro annui lordi rapportati a tredici mensilità (1.923 mensili), e al 6% per i redditi da 25.000 a 35.000 euro lordi rapportati a tredici mensilità (massimo 2.692 mensili), ovviamente, non incide sull'accantonamento pensionistico a favore del lavoratore, poiché la riduzione della contribuzione a carico del dipendente viene compensata dallo Stato (fiscalizzazione degli oneri).

È bene precisare che per "lordo" si intende lo stipendio PRIMA del prelievo dei contributi pensionistici e previdenziali (quello chiamato anche "lordo r.a.p." - Ritenute Assistenziali e Previdenziali), e che nel nostro statino troviamo nella seconda pagina, come evidenziato nell'esempio qui sotto (riga INPDAP, aliquota 8,800 su 100, voce "Imponibile").

Ritenute	Imponibile	Aliquota	Importo
PREVIDENZIALI			
OPERA DI PREVIDENZA		2,500 su 80	
INPDAP		8,800 su 100	
FONDO CREDITO		0,350 su 100	
Totale ritenute previdenziali			

NoiPA, in sostanza, "preleva" l'intero importo della contribuzione nella misura di legge (8,80%), ma "restituisce" la quota di esonero sotto forma di riaccredito.

Infatti, sempre nella seconda pagina, appena sopra il riquadro delle ritenute, nel riquadro “Competenze fisse”, “Arretrati a credito” c’è la voce “Esonero IVS – AC” (IVS = Invalidità, Vecchiaia e Superstiti; AC = Anno Corrente) con un importo pari al 6% oppure 7% dell’imponibile. Questo è il beneficio lordo.

Attenzione, però: è bene sottolineare che

1) Come già detto, l’esonero spetta solo se l’imponibile previdenziale è inferiore a 2.692,31 euro mensili;

2) NoiPA ha iniziato a corrispondere lo sgravio a partire dal mese di febbraio 2024, relativamente alla quota spettante per il mese di gennaio.

L’analoga voce che molti colleghi (ma non tutti) hanno trovato nel cedolino di gennaio 2024 è il conguaglio 2023, relativo al mese di dicembre e/o alla 13a 2023 (“Esonero IVS – AP”. AP = Anno Precedente).



Di fatto NoiPA inserisce il beneficio nel cedolino del mese successivo a quello di maturazione.

3) L’ammontare dello sconto contributivo presente in busta è lordo: quindi sarà assoggettato a ritenuta IRPEF. Appena sotto il riquadro delle ritenute previdenziali sono riportate le ritenute fiscali. Qui vedremo l’importo dello sgravio, che viene tassato secondo l’aliquota massima della propria fascia reddituale (23% o 35%).

Proviamo a quantificare i benefici concreti dello sgravio contributivo con qualche esempio:

Stipendio lordo = 1.900 – sgravio 7% = 133 euro LORDI – aliquota irpef 23% - beneficio NETTO = 102,41

Stipendio lordo = 2.100 – sgravio 6% = 126 euro LORDI – aliquota irpef 23% - beneficio NETTO = 97,02

Stipendio lordo = 2.600 – sgravio 6% = 156 euro LORDI – aliquota irpef 35% - beneficio NETTO = 101,40

Il tutto per sole 12 mensilità, poiché la Legge di Bilancio 2024, purtroppo, peggiorando la situazione previgente, ha espressamente escluso la 13a dallo sgravio contributivo. Per contro, nella determinazione dell'imponibile mensile del mese di dicembre, la quota di 13a non viene calcolata. In altre parole, anche se la busta di dicembre ha un imponibile lordo quasi doppio degli altri mesi, ai fini della determinazione del diritto al beneficio, si considera solo lo stipendio "ordinario".

Con una recentissima circolare, l'INPS ha fornito varie indicazioni operative, dalle quali ricaviamo le seguenti regole:

1) L'applicazione dello sgravio avviene su base mensile, quindi, se un lavoratore "attraversa" la soglia di reddito, in salita o in discesa, l'eventuale beneficio verrà ricalcolato.

Esempi:



- un dipendente grazie agli straordinari, per un mese supera i 1.923, pur restando sotto i 2.692. Quel mese avrà lo sgravio del 6% invece del 7%;

- un altro, che normalmente percepiva meno di 2.692, un certo mese li supera. In quel mese non avrà il beneficio.

- un terzo dipendente, che non ha mai percepito lo sgravio perché oltre

soglia, un certo mese percepisce meno di 2.692 a causa (per esempio) di un'aspettativa o di una trattenuta per malattia. In questo caso il beneficio gli verrà corrisposto.

La parametrizzazione del beneficio su base mensile, inoltre, porta con sé un'altra rilevantissima conseguenza: l'eventuale superamento dei limiti annuali non incide sul diritto a beneficiare dello sgravio nella misura spettante mese per mese, cosicché NoiPA non procederà a conguagli o recuperi di somme già corrisposte.

2) Le soglie di reddito fissate dalla legge formano un "gradino". Quindi basta solo un euro oltre questi limiti per vedersi ridurre la percentuale di sgravio dal 7% al 6%, oppure, addirittura, per non averne più diritto. In poche parole, non è stato previsto alcun meccanismo di graduale riduzione del beneficio per chi supera le somme stabilite, come ad esempio era accaduto per il "bonus Renzi" o per il cuneo fiscale, oppure per le detrazioni familiari a carico o lavoro dipendente.

In altri termini, per ipotesi, con un reddito mensile di 2.693 euro, un dipendente non ha diritto allo sgravio.

Dato che il beneficio in questione ammonta a circa 100 euro netti al mese, cioè a circa 1.200 euro netti all'anno, e che basta superare anche di un solo euro la soglia critica per dover rinunciare allo sgravio, ognuno può legittimamente chiedersi: "... e se faccio straordinario cosa accade?"

Spiace dirlo, ma accade proprio quello che temiamo: se, tra stipendio ed accessori, superiamo il confine dei 2.692 euro mensili perdiamo il diritto allo sgravio contributivo.

Purtroppo la maggior parte di noi, che ragiona sulla scorta dello stipendio netto (quello che entra nelle nostre



tasche e ci serve per fare la spesa, pagare l'affitto, pagare le bollette, ecc.), non ha dimestichezza con “valori lordi r.a.p.”, “imponibili fiscali”, tariffe e quant'altro, e quindi si perde un po' di fronte a questo problema.

Per offrire a ciascuno la possibilità di verificare in modo semplice la propria posizione e regolarsi di conseguenza, abbiamo elaborato la seguente tabella, in cui, per ogni fascia retributiva vengono riassunti i principali valori stipendiali e ipotesi di ciò che accade a fronte della corresponsione di straordinari per blocchi di 5, 10, 15 e 20 ore mensili.

Un ulteriore specchio, poi, mostrerà dettagli precisi in base alle ex fasce economiche interessate.

Forniamo prima qualche chiarimento:

**Colonna B:** è lo stipendio mensile attualmente vigente lordo calcolato in base allo stipendio tabellare, il differenziale, la IIS, la “vacanza contrattuale” e l'indennità di amministrazione, che è poi quello che si trova come imponibile nello statino (vedere l'importo cerchiato e indicato dalla freccia nell'illustrazione precedente). È quindi il parametro per l'attribuzione o meno dello sgravio. Attenzione: chi ha in busta paga una RIA, un Assegno ad Personam o simili, ovviamente si troverà nello statino un importo superiore. Al contrario, in caso di part-time, trattenute per malattia o simili, troverà un importo inferiore.

Ciascuno può utilizzare come termine di confronto il cedolino di gennaio 2024, nel quale non sono stati sicuramente corrisposti compensi accessori. Sconsigliamo di considerare i cedolini del 2023, poiché nello scorso anno abbiamo percepito l'una tantum, oggi “estinta”.

**Colonna C:** è lo stipendio annuo lordo, comprensivo di tredicesima, che serve a determinare il diritto o meno all'esonero contributivo, e anche l'aliquota fiscale da applicare agli accessori.

**Colonna D:** è l'importo netto del beneficio, pari, lo ricordiamo, al 7% per i redditi inferiori a 1.923 euro mensili (in pratica solo

gli assistenti ex F1) e al 6% per i redditi tra i 1.923 e i 2.692 euro mensili (tutti gli altri, ad eccezione dei funzionari ex F4, F5, F6 e F7). L'importo di questa colonna è già "ripulito" delle ritenute fiscali.

**Colonna E:** si tratta delle tariffe orarie lorde per lo straordinario diurno feriale. Quello che la stragrande maggioranza di noi effettua normalmente.

**Colonne F, G, H, I:** abbiamo calcolato quanto effettivamente entra nelle tasche del dipendente, al netto di tutti gli oneri contributivi e fiscali, per effetto del pagamento in busta di 5, 10, 15 e 20 ore di lavoro straordinario, tenendo anche conto di eventuali effetti sullo sgravio contributivo.

	Col A	Col B	Col C	Col D	Col E	Col F	Col G	Col H	Col I
	ex Fascia	tot mensile	tot annuo	sgravio netto	tariffa oraria str	netto 5 h	netto 10 h	netto 15 h	netto 20 h
Area Op.	f3	2.023,23	26.049,65	93,47	13,21	43,86	87,71	131,57	175,42
Area Ass.	f1	1.921,71	24.693,76	103,58	12,98	28,30	71,39	114,48	157,57
	f2	2.014,41	25.898,86	93,07	13,72	45,55	91,10	136,65	182,20
	f3	2.145,55	27.603,68	99,12	14,76	49,00	98,00	147,01	196,01
	f4	2.258,08	29.066,57	88,07	15,65	42,86	85,72	128,59	171,45
	f5	2.307,82	29.713,19	90,00	16,05	43,96	87,92	131,87	175,83
	f6	2.362,79	30.427,80	92,15	16,49	45,16	90,33	135,49	75,64
Area Funz.	f1	2.364,72	30.361,80	92,22	15,78	43,22	86,44	129,65	172,87
	f2	2.432,09	31.237,61	94,85	16,31	44,67	89,34	134,01	71,11
	f3	2.575,49	33.101,81	100,44	17,45	47,79	-11,67	32,72	77,11
	f4	2.808,34	36.128,86						
	f5	2.958,83	38.085,23						
	f6	3.125,10	40.246,74						
	f7	3.290,38	42.395,38						

**Cosa notiamo nella tabella?**



1) i funzionari ex F4, F5, F6 e F7 sono oltre soglia, e quindi, salvo part-time, aspettative o ingenti trattenute, non hanno diritto allo sgravio;

2) gli assistenti ex F1 si trovano di pochissimo sotto il primo tetto dei 1.923 euro mensili. Anche con una sola ora di straordinario passeranno dall'esenzione al 7% a quella del 6%. La riduzione incide notevolmente se effettuano poche ore di straordinario, ma viene compensata all'aumentare delle ore corrisposte.

3) gli assistenti ex F3, invece, si trovano a ridosso della soglia di passaggio dall'aliquota del 23% a quella del 35%. Per questo motivo, pur fruendo di una tariffa oraria superiore rispetto alle fasce precedenti, il valore netto dei compensi accessori diminuisce.

4) i funzionari ex F3, per effetto del pagamento di 10 ore di straordinario, superano la soglia mensile di 2.692 euro. Quindi tenuto conto che la perdita del beneficio (lo ricordiamo, si tratta di circa 100 euro netti) non compensa il valore netto degli accessori,



si troveranno in busta quasi 12 euro in meno. Torneranno in positivo solo con 15 e 20 ore di straordinario, ma, facendo un semplicissimo calcolo, 32 euro netti in più per 15 ore di lavoro, significa poco più di 2 euro all'ora, e 77 euro netti in più per 20 ore di lavoro non arrivano a 3,90 euro ogni ora.

5) questa incredibile situazione, inoltre, coinvolge anche gli assistenti ex F6 che, per effetto di 20 ore di straordinario, perdono il beneficio, e si trovano a percepire una differenza netta di soli 77 euro in più: lavorano 20 ore per una tariffa netta oraria di 3,75 euro.

6) stesso discorso per i funzionari ex F2, che dopo 20 ore di lavoro straordinario, portano a casa 71 euro netti in più: poco più di 3,50 ogni ora.

Che dire?

Da questo approfondimento emerge che i colleghi rientranti in alcune fasce economiche sono penalizzati dal meccanismo di drastica esclusione dall'esonero contributivo anche per pochi euro di "sforamento" rispetto al tetto reddituale.

Nel seguente specchio abbiamo calcolato, sempre nelle ipotesi di stipendio senza RIA o Assegni ad Personam (e chi ne beneficia dovrà tenerne conto), per ciascuna delle ex fasce stipendiali più "a rischio", il limite prudenziale di ore di straordinario mensili da non superare per evitare di perdere gli effetti positivi dell'esonero:

COL. A	COL. B	COL. C	COL. D	COL. E	COL. F
ex Fascia	tot mensile	tariffa oraria str	ORE MAX	compenso straord lordo	imponibile totale lordo
ASS F5	2.307,82	16,05	23	369,15	2.676,97
ASS F6	2.362,79	16,49	19	313,31	2.676,10
FUNZ F1	2.364,72	15,78	20	315,60	2.680,32
FUNZ F2	2.432,09	16,31	15	244,65	2.676,74
FUNZ F3	2.575,49	17,45	6	104,70	2.680,19

Confermiamo che operatori ed assistenti ex F1-F4 si trovano in un intervallo con un buon margine di sicurezza per non perdere il diritto all'esonero contributivo.

Al contrario, i funzionari ex F4-F7, non ne hanno diritto per supero del tetto massimo.

Riprendendo la prima tabella, abbiamo calcolato che gli assistenti "apicali" (ex F5/F6) e i funzionari ex F1/F2/F3,

possono conservare il beneficio in questione solo se non superano, mensilmente, le ore (diurne feriali, sottolineiamo) di cui alla colonna “D” in corrispondenza della loro fascia stipendiale, in modo che la somma tra accessorio LORDO (colonna “E”), e stipendio “fisso” mensile (colonna “B”) non superi (colonna “F”), il limite di 2.692,31 euro. Una sola ora in più, e 100 euro NETTI sono persi!

Si tratta, sostanzialmente, di una sorta di “tassa occulta”, e per limitare i danni l’unico consiglio è, se proprio si ritiene necessario effettuare lavoro straordinario oltre i limiti indicati (valutazione riservata esclusivamente all’interessato), di aderire alla “banca delle ore”, in virtù della quale l’accantonamento di 9 ore massime mensili consente di differire (e concentrare) il pagamento del dovuto in unica



soluzione nel periodo marzo/maggio dell’anno successivo. Lo svantaggio è che occorre attendere svariati (se non parecchi) mesi per incassare il frutto del proprio lavoro, ma con il vantaggio di fruire nel frattempo dello sgravio contributivo, che altrimenti andrebbe perso.

Tutti, comunque, faranno bene a tenere sotto controllo il valore “imponibile” cerchiato in

rosso nell’immagine del cedolino all’inizio del quaderno, e, tabelle tariffarie degli straordinari in mano, valutare con attenzione se si può prospettare il rischio di lavorare “quasi gratis” o addirittura in perdita.

Febbraio 2024

Segreteria Nazionale - Ministero dell’interno  
Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma  
Tel. 0646536278 – 0645493187  
email: nazionale@unsainterno.it  
pec: unsainterno@pec.it  
sito web: www.confisalunsainterno.org